

SUPSI

Direttive di applicazione del Regolamento SUPSI percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS relative al Certificate of Advanced Studies (CAS) in Insegnamento di una materia supplementare alla scuola media proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI

Articolo 1: Campo di applicazione

1. Le presenti direttive sono emanate dalla Direzione del DFA, e approvate dalla Direzione SUPSI, a titolo di complemento del *Regolamento SUPSI percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS (di seguito Regolamento SUPSI FC)*.
2. Per tutto quanto non espressamente menzionato nelle presenti direttive fa stato il *Regolamento SUPSI FC*.
3. La direzione della formazione Certificate of Advanced Studies (CAS) in Insegnamento di una materia supplementare alla scuola media (in seguito CAS materia suppl.) è assunta dalla Direzione del DFA.
4. Le presenti direttive sono completate dal *Piano degli studi*, approvato dalla Direzione del DFA.
5. Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.

Articolo 2: Obiettivi del CAS e titolo rilasciato

1. La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito SUPSI), rilascia il seguente titolo: Certificate of Advanced Studies (CAS) in Insegnamento di una materia supplementare alla scuola media (in seguito titolo CAS materia suppl).
2. Il titolo rilasciato è considerato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (in seguito DECS) come titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole medie del Cantone Ticino della materia certificata.
3. Il titolo CAS materia suppl. non è riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (in seguito CDPE) e quindi non abilita all'insegnamento nel settore Secondario I al di fuori del Cantone Ticino.

Articolo 3: Ammissione

Oltre ai criteri di ammissione di cui all'art. 5 del *Regolamento SUPSI FC*, i candidati devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. devono essere attivi quali docenti di scuola media impiegati nel Cantone Ticino.
- b. Devono avere già conseguito 60 ECTS nella materia per cui desiderano ottenere il titolo CAS materia suppl.
- c. La formazione universitaria pregressa dei candidati deve coprire una serie di ambiti disciplinari elencati nel documento *Ambiti di formazione universitaria richiesti per materia per l'ammissione al Master* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/ammissione-iscrizione.html>.
- d. Nel caso in cui i requisiti di cui all'art. 3 cpv. b e c non fossero adempiuti, il candidato deve aver seguito con successo un complemento disciplinare su indicazione degli esperti di SM o dei docenti di didattica del DFA, a condizione di essere già in possesso di almeno 30 ECTS specifici alla materia.
- e. È inoltre necessario avere il preavviso positivo da parte della Sezione dell'insegnamento medio (SIM) del DECS e avere insegnato la materia durante almeno un anno con successo. Deroghe a questo criterio sono possibili sulla base di accordi specifici tra la SIM e il DFA. Il preavviso positivo implica l'assegnazione ai candidati di alcune ore settimanali (di regola almeno 4) di insegnamento nella materia per cui desiderano ottenere il titolo CAS materia suppl..

Articolo 4: Tasse

Per la partecipazione al CAS materia suppl. non è prelevata alcuna tassa di iscrizione per il docente in formazione. Il finanziamento al DFA è assicurato direttamente dal DECS tramite la Divisione Scuola.

Articolo 5: Durata degli studi e ECTS

1. Per conseguire il titolo è necessario ottenere almeno 15 ECTS rispettivamente 21 ECTS per la materia educazione visiva e educazione alle arti plastiche e 25 ECTS per la materia scienze naturali.
2. La durata regolamentare minima degli studi è di due semestri a tempo parziale e paralleli alla professione. Fanno eccezione le materie educazione visiva e educazione alle arti plastiche con una durata minima di tre semestri e le lingue straniere, l'inglese e scienze naturali con una durata minima di quattro semestri.
3. Nel caso in cui il docente in formazione non riesca per i motivi previsti agli articoli 7 e 10 a concludere la formazione entro due semestri, rispettivamente tre semestri per la disciplina educazione visiva e educazione alle arti plastiche e quattro semestri per le lingue straniere, l'inglese e le scienze naturali, essa può essere prolungata al massimo di altri due semestri.
4. Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dal CAS materia suppl..

Articolo 6: Equivalenze

I docenti in formazione possono richiedere per iscritto alla Direzione del DFA il riconoscimento di esperienze pregresse o corsi, sotto forma di equivalenze quantificate in ECTS, entro i termini indicati nel *Piano degli studi*.

Articolo 7: Congedo

1. La richiesta di congedo deve essere inoltrata in forma scritta alla Direzione del DFA.
2. Il congedo può essere concesso, per un massimo cumulativo di due semestri, in caso di forza maggiore (maternità, malattia o infortunio, gravi problemi famigliari).
3. Per i docenti in formazione che hanno ottenuto un congedo, la Direzione del DFA elabora un percorso di studio personalizzato che permetta loro di completare la formazione nel più breve tempo possibile.
4. I semestri di congedo non sono computati nella durata complessiva della formazione ai sensi dell'articolo 5.3.

Articolo 8: Piano degli studi

1. Il CAS materia suppl. è composto da due moduli teorico-applicativi: Modulo 1: didattica disciplinare e Modulo 2: pratica professionale.
2. La frequenza ai due moduli è obbligatoria. Un'assenza superiore al 20% può comportare la non acquisizione d'ufficio degli stessi.

Articolo 9: Modalità di certificazione

1. Le modalità di certificazione dei moduli sono dettagliate nel *Piano degli studi*.
2. I moduli sono certificati con un voto e sottostanno alla scala da 2 a 6, in cui il 4 rappresenta la sufficienza e il 6 il voto massimo. Sono possibili i mezzi punti.
3. I crediti relativi a un modulo sono assegnati nel momento in cui sono superate le modalità di certificazione richieste.

Articolo 10: Iscrizione e ritiro dalla certificazione dei moduli

1. I docenti in formazione iscritti ai moduli sono iscritti d'ufficio alle relative prove di certificazione.
2. I docenti in formazione che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva.
3. L'iscrizione alla certificazione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione. In tal caso il docente in formazione è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente al *Piano degli studi*, senza imputazione delle conseguenze previste all'art. 10 cpv. 4 delle presenti direttive.
4. La mancata presenza a una prova di certificazione porta alla non acquisizione del modulo.

5. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste all'art. 10 cpv. 4 delle presenti direttive. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente al *Piano degli studi*. Il docente in formazione è iscritto d'ufficio.
6. Il docente in formazione può ripetere la certificazione del Modulo 1: didattica disciplinare al massimo due volte rispettivamente una sola volta il Modulo 2: pratica professionale. Esaurite tali possibilità il docente in formazione è escluso dal CAS materia suppl..
7. In caso di produzione, ripetuta – oltre 2 volte – e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico del docente in formazione.

Articolo 11: Entrata in vigore

1. Le presenti direttive, approvate dalla Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI, entrano in vigore e sono applicabili con effetto immediato.
2. Le versioni precedenti delle direttive sono abrogate.

Dr Alberto Piatti
Direttore DFA

Claudio Della Santa
Responsabile formazione continua

Locarno, ottobre 2019